

LINEA GUIDA WHISTLEBLOWING

Il D.lgs. 24/2023, che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha interamente rivisto l'intera disciplina in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing).

Conformemente a quanto previsto dalla citata normativa, OME s.r.l. (di seguito anche "la Società") ha attivato propri canali di segnalazione di whistleblowing che garantiscono la riservatezza dell'identità del personale segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

CHI SONO I SEGNALANTI?

I soggetti che possono effettuare delle segnalazioni sono:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- Lavoratori o collaboratori delle società esterne che svolgono la propria attività lavorativa fornendo beni o servizi o realizzando opere in favore della Società.
- Azionisti;
- Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni che riguardano comportamenti, atti, omissioni, anche tentati, che possono comportare pregiudizio per la Società in quanto lesivi della sua integrità o dell'interesse pubblico, **di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.**

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 oggetto della segnalazione possono essere comunicazioni di violazioni, consistenti in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme, nazionali e/o europee, applicabili all'attività svolta dalla Società cui la segnalazione si riferisce, con riguardo ai seguenti settori:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari, nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;

- violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti, nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- atti od omissioni che relativamente alla frode ed altre attività illegali ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato,
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra;

Sono escluse e quindi non saranno ritenute ammissibili, le segnalazioni di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- reclami relativi a disservizi delle prestazioni svolte dalla Società, che dovranno continuare ad essere inviati alle funzioni aziendali a ciò dedicate;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico, informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. rumors/voci di corridoio);
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

CHI È IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Comitato Segnalazioni, composto dai membri dell'**Organismo di Vigilanza** (Avv. Mario Gebbia e Dott.ssa Angela Persico).

Il Comitato Segnalazioni, nello svolgimento delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di risorse interne ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

COME SEGNALARE?

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante una specifica piattaforma informatica accessibile cliccando qui

La piattaforma consente di inviare le segnalazioni:

- in forma scritta;
- in forma orale, mediante messaggistica vocale o richiedendo un incontro con il gestore della segnalazione.

Il segnalante deve precisare nella segnalazione, in modo più circostanziato possibile, le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, per permettere al Comitato Segnalazioni di effettuare le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e della pertinenza della stessa rispetto al D.lgs. 24/2023, devono essere indicate, per quanto possibile:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato (ad es. qualifica, sede/società in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria.

I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, **esclusivamente** nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), **esclusivamente** al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro

entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I sopracitati canali di segnalazione esterna non possono essere utilizzati in caso di violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

RISERVATEZZA E TUTELE

Alle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 si applicano le previsioni in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del citato decreto.

Inoltre, al segnalante ed agli altri soggetti indicati nell'art. 3 del D.lgs. 24/2023 sono riconosciute le misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. 24/2023 entro i limiti ed alle condizioni ivi previste.